



FEDERAZIONE
ITALIANA
BASEBALL
SOFTBALL

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

nella persona dei signori:

- Avv. Letizia Lombardi (Presidente)
- Avv. Maria Valeria Feraco (2° componente)
- Avv. Carlo Rasia (3° componente)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel Procedimento n. 2/2020 CSA, promosso dalla OLD PARMA BASEBALL SOFTBALL CLUB A.S.D. avverso "i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo nazionale di cui al comunicato della F.I.B.S. n. 4009 del 29 settembre 2020, relativamente alla partita play-off promozione alla serie A1 softball 2021 - codice gara S00A2FAO0511 del 27 settembre 2020"

Con reclamo pervenuto a mezzo pec in data 02 ottobre 2020, la OLD PARMA BASEBALL SOFTBALL CLUB A.S.D. ha impugnato i provvedimenti emarginati, chiedendo: *i)* l'annullamento totale dei provvedimenti disciplinari di squalifica comminati ai Dirigenti Briante Andrea, Ghillani Gianluca, ai tecnici Cenci Stefano e Moreno Rogriguez Leandro; *ii)* riduzione dei provvedimenti disciplinari di squalifica comminati ai dirigenti Gaia Luca, Mori Michele e ai Tecnici Navarro Valdespino Jorge Luis e Giovanardi Romano; *iii)* riduzione dei provvedimenti disciplinari comminati alla società OLD PARMA BSC ASD a titolo di ammenda per euro 800,00 e squalifica del campo per due giornate di gara.

Non avanzava richiesta di audizione, né di sospensione dell'efficacia delle decisioni impuginate.



Costituito il Collegio con provvedimento presidenziale del 5 ottobre 2020, ritualmente comunicato agli interessati, veniva contestualmente fissata la camera di consiglio per il giorno 9 ottobre 2020.

Nessuna altra parte si costituiva, né la reclamante faceva pervenire motivi aggiunti nel termine di cui all'art. 44 RG.

Alla predetta camera di consiglio, tenuta telematicamente giusta il richiamato provvedimento presidenziale, la Corte assumeva la decisione.

MOTIVI

Il reclamo non merita accoglimento.

Preliminarmente, dando continuità a precedenti di questa Corte, occorre ribadire il principio relativo alla fede privilegiata di cui gode il referto arbitrale, che fa piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, a mente del combinato disposto degli articoli 4.09 e 4.10 RAA, da interpretarsi nel senso di attribuire al referto arbitrale un valore probatorio simile a quello che l'art. 2700 c.c. riserva agli atti pubblici.

Nel caso concreto, dalla lettura del referto arbitrale è dato evincere che *"tutti i coach, tecnici e accompagnatori del Parma ammessi nel dogout...si scagliavano n campo per protestare in modo violento usando epiteti ingiuriosi come <<vergognosi>>, <<incapaci>>, <<fate schifo>>, <<maricon>>, detta da parte del manager cubano che non contento ha appoggiato le mani, in modo non violento, sul petto dell'arbitro di base. Tutti, tecnici/manager, accompagnatori hanno seguito gli arbitri fin sulla porta degli spettatori. All'uscita dallo spogliatoio, mentre gli arbitri si dirigevano verso l'auto, l'intera squadra Parma insieme ai sostenitori rivolgeva applausi ironici all'indirizzo degli stessi arbitri"*.

Non v'è alcun dubbio in ordine alla portata ingiuriosa degli epiteti rivolti agli arbitri, addirittura omofobi e tali da giustificare certamente la sanzione irrogata, anche nella sua portata.



Atteso quanto sopra, a nulla rileva il tentativo della reclamante - che in ogni caso conferma le "veementi proteste verbali" - di confutare o comunque sminuire gli accadimenti, mediante le dichiarazioni rese da soggetti terzi e vieppiù mediante quelle rese dai soggetti sanzionati, a fronte della valenza privilegiata del referto arbitrale, di cui sopra si è detto.

Dunque le sanzioni sono congrue nel caso di specie, fermi i fatti per come riportati nel referto arbitrale, e ciò discende, altresì, da un ulteriore imprescindibile principio che governa l'ordinamento sportivo che è quello del *fair play*, come già sancito dall'art. 1 RG.

Quest'ultimo è stato indubbiamente violato nel caso concreto per le parole proferite ed il contegno tutto tenuto dalla reclamante.

PQM

il Collegio definitivamente pronunciando:

- rigetta il reclamo e conferma integralmente la decisione del Giudice Sportivo Nazionale, giusta CU n. 4009 del 29.09.2020;
- dispone l'incameramento definitivo del contributo di accesso alla giustizia del presente grado di giudizio, in favore della Federazione.

3

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, in video conferenza, del 09 ottobre 2020.

2° Componente

Mario Valeriani

Il Presidente

Stefano Lusanello

3° Componente

Roberto